

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 1

Costituzione delle Commissioni Consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale istituisce nel proprio seno le seguenti commissioni
 - 1) Bilancio e programmazione finanziaria, tributi, Organizzazione, Affari Generali;
 - 2) Sanità, Politiche Sociali, Scuola;
 - 3) Cultura, Sport , Turismo;
 - 4) Commissione Politiche Ambientali;
 - 5) Commissione Straordinaria Terme;
2. Il Consiglio Comunale può altresì istituire Commissioni speciali temporanee e di indagine per l'esame di questioni particolari e definite, stabilendo nella deliberazione istitutiva oggetto, composizione, compiti e modalità di funzionamento delle medesime.

ART. 2

Composizione delle Commissioni Consiliari permanenti

1. Le Commissioni Consiliari permanenti sono composte da quattro membri consiliari di cui due eletti nella lista di maggioranza e due eletti in una lista di minoranza. I membri possono invitare a partecipare alla sedute membri esterni (tecnico – esperto), in un numero massimo di due.
2. I componenti della Commissione nella loro prima seduta eleggono il Presidente.
3. La designazione dei componenti delle commissioni avviene per votazione da parte del Consiglio Comunale. I consiglieri di maggioranza non possono determinare con i loro voti l'elezione dei rappresentanti della minoranza.

ART. 3

Funzioni delle commissioni consiliari permanenti

1. Le commissioni, ferme restando le competenze degli altri organi dell'Amministrazione svolgono attività preparatoria, istruttoria e redigente su atti, provvedimenti, indirizzi ed orientamenti di competenza del Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio Comunale può affidare alle Commissioni compiti di indagine e di studio.
3. Il Sindaco, il Presidente del Consiglio e la Giunta Comunale possono richiedere alle Commissioni pareri non vincolanti su atti o provvedimenti di competenza delle stesse.

ART. 4

Coordinamento delle attività delle commissioni consiliari permanenti

1. Al fine di coordinare l'attività preparatoria, istruttoria e redigente, il Presidente del Consiglio sottopone all'esame preventivo delle Commissioni Consiliari le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio Comunale. Ove ciò non avvenga, e nel caso non si ravveda il carattere di urgenza di tali proposte, la discussione all'interno del Consiglio Comunale sul punto all'ordine del giorno, viene rinviata.
2. Nel caso di richieste di parere urgente, il Presidente del Consiglio informa il Presidente della Commissione competente, la quale deve comunicare il parere entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

3. Quando più materie siano connesse alla medesima proposta, il Presidente del Consiglio può trasmettere la stessa a due o più commissioni, da tenersi in seduta congiunta.

ART. 5

Attribuzioni dei Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti

1. Il Presidente convoca la commissione e ne coordina i lavori.
2. I presidenti e i membri delle commissioni consiliari permanenti possono assumere informazioni dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio, dagli Assessori e dai dirigenti dei settori interessati, nonché acquisire atti e documentazioni ritenuti necessari all'esercizio delle funzioni loro attribuite ai sensi dello statuto, del presente regolamento e della delibera istitutiva.
3. Per la soluzione di problemi tecnici le Commissioni possono avvalersi dell'ausilio di membri esterni (tecnici – esperti), in numero massimo di due.

ART. 6

Convocazione delle commissioni consiliari permanenti

1. Il Presidente della Commissione fissa l'ordine del giorno delle sedute, che contiene gli oggetti a trattare.
2. Il Presidente convoca la Commissione con avviso scritto, da recapitarsi, anche mediante sistemi telematici di posta elettronica , ai membri, almeno 4 giorni prima della seduta. Tale termine è ridotto a 24 ore in caso di assoluta e riconosciuta urgenza. Copia dell'avviso è trasmesso per conoscenza al Sindaco al Presidente del Consiglio e all'Assessore competente.
3. Ogni membro consigliere della commissione può proporre la convocazione della Commissione e l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrino nella competenza della commissione stessa in modo formale e previo rispetto del termine di cui al secondo comma.
4. Ai lavori della commissione possono partecipare – su richiesta del Presidente – il Sindaco, l'Assessore competente e il Direttore generale.
5. La commissione comunica al Presidente del Consiglio il parere richiesto entro 5 giorni dalla data prestabilita della seduta Consiliare.

ART. 7

Validità delle sedute

1. La riunione della commissione in sede istruttoria è valida con la presenza di almeno la metà dei membri consiliari nominati.

ART. 8

Verbalizzazione delle sedute

1. Il presidente della Commissione nomina di volta in volta un verbalizzante, scelto tra i membri consiliari.

ART. 9

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute non sono aperte al pubblico.